



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA DEGLI ACQUEDOTTI

TESTO COORDINATO

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.07.2020 con atto n° 21

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale – sezione Acquedotto, assume la denominazione di “**SERVIZIO ACQUEDOTTO**”.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 – Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione per la parte insistente nel suolo pubblico viene costruita direttamente dal Comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolazione del traffico.
- 5) Che venga effettuato un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal Servizio Acquedotto.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4- proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, sempre eseguite a spese degli utenti appartengono al Comune restano all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale di volta in volta per i vari lavori si servirà in via ordinaria del personale dipendente e solo in via eccezionale di personale straordinario e/o a ditte esterne, affidando la prestazione nei modi e termini di legge.

Art. 6 – tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico
- b) forniture per uso privato

Esse sono regolate dal presente Regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7 – Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche, nonché alle **strutture di servizi collettivi (Ospedale, scuole, Casa di Riposo etc.)**.

Art. 8 – Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste è riservata la priorità alle utenze domestiche, restando inteso che le concessioni a scopi diversi di quello domestico sono subordinate alle disponibilità e possibilità di concessione.

Le concessioni a scopi diversi di quello domestico, al verificarsi di comprovate e gravi carenze di approvvigionamento idrico, possono venire revocate in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale senza che ciò possa dar luogo a richiesta di risarcimento di danni o a qualsiasi altra rivalsa o indennizzo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% delle spese generali.

Art. 10 – variazioni al Regolamento

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 – Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può aver luogo in via ordinaria:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private in derivazione della rete urbana.

In via eccezionale:

- a) mediante autobotte.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 – Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle e le vasche pubbliche
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi
- d) gli impianti per pubblici lavatoi
- e) gli impianti degli edifici destinati ai servizi pubblici comunali
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico

Art. 13 – fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non possono avere una capacità complessiva superiore a litri cento.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche

La violazione del punto a) è sanzionata con l'applicazione del comma 3 dell'art. 56. La violazione del punto b) è sanzionata a norma del vigente Regolamento di Igiene pubblica.

Art. 14 – Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio
- b) bocche per annaffiamento stradale e pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla lettera b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 – Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma non necessitano di contatori.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 – Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate “forniture di uso pubblico” quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO – AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 – Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 – Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Art. 19 – Nuovi allacciamenti – Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre domanda su moduli predisposti dal Comune, in competente bollo.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore, inquilino e dovrà essere corredata del versamento del contributo del contributo di allacciamento di cui alla allegata Tabella A), e di atto notorio, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 04.01.1968 n. 15, indicante quanto richiesto dall'art. 45 della L.R. 37/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella domanda detta dovranno essere chiaramente indicati:

- a) i dati anagrafici completi e codice fiscale del richiedente;

- b) la residenza anagrafica e la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione, ordinanza, nonché eventuali intimazioni del pagamento;
- c) l'immobile per il quale viene richiesta la concessione con relativi dati catastali;
- d) le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire);
- e) la destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità immobiliare.

Nel caso di destinazioni differenziate dell'utenza, dovranno richiedersi tante utenze quante sono le classi tariffarie contemplate nel presente regolamento.

Le concessioni idriche ad uso **esclusivo** domestico-alimentare sono consentite nelle zone urbane A-B-C e D. Sono fatte salve le concessioni idriche in zone diverse, autorizzate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, perdurando le condizioni espresse in contratto.

Per le utenze da rilasciarsi, relative alle nuove costruzioni, l'allacciamento potrà essere consentito solo dopo la comunicazione di fine lavori, nelle more del rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità.

L'attivazione di queste nuove utenze, avverrà solo dopo il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità.

Art. 20 – Istruttoria domanda

La domanda, corredata da pianta planimetrica in adeguata scala di rappresentazione, firmata da tecnico abilitato, sarà trasmessa al Servizio Acquedotto, il quale redigerà apposita relazione indicando il punto in cui avverrà la derivazione dalla condotta stradale, la sezione e la qualità dei tubi da adoperarsi dalla presa al contatore, in base al seguente dettaglio:

A - tubi da ½”

- per singola utenza familiare;
- per comunità composte fino a 5 persone;

B- tubi da ¾”

- per l'allaccio principale di fabbricato o condominio o stabile composto da 2 a 6 appartamenti od unità immobiliari, fermo restando che ogni singolo appartamento deve essere dotato di singolo contatore da ½”.

- per comunità composte da 6 a 30 persone;
- per esercizio pubblico;
- per industria;
- per uso temporaneo;
- per uso occasionale.

C - tubi da 1”

- per allaccio principale di fabbricato o condominio o stabile composto da 7 appartamenti in poi, fermo restando che ogni singolo appartamento od unità immobiliare deve avere il singolo contatore da ½”.

Si chiarisce che nel computo degli appartamenti o delle unità immobiliari di uno stabile non vanno computate le eventuali utenze relative a box o garage, ancorché autonome, pertanto il diametro della condotta da utilizzare per effettuare la derivazione è determinato dal solo numero delle unità abitative che andranno ad essere servite.

La domanda di concessione sarà istruita favorevolmente dopo l'accertamento, a cura del Servizio Acquedotto, che da parte del richiedente, si provvederà al regolare smaltimento delle acque reflue tramite condotta fognaria dinamica collegata alla fogna pubblica e/o collegata a fossa settica.

CAPO SECONDO – IMPIANTI INTERNI

Art. 21 – Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano della terra o della strada, a sufficiente distanza dai canali di rifiuti ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Qualora non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 22 – Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque miste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti di produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vasche aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento i apparecchi elettrici.

Art. 23 – Impianto di pompaggio

Le installazioni per un eventuale sollevamento di acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate con l'interposizione di un serbatoio di raccolta cosicché sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può apportare, se necessario, modifiche.

Art. 24 - Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoio, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 25 – Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua e la relativa manutenzione all'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Al Servizio Acquedotto è riservata la facoltà di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie ed il collaudo o la verifica, dal lato tecnico ed igienico, degli impianti interni prima che gli stessi siano posti in servizio ed ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 26 – Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre e verifiche sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al contatore, sono fatte esclusivamente dal comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Gli interventi di manutenzione e riparazione, sia in proprietà privata che in area pubblica, sono totalmente a carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scasso di murature, di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari sottoponendo la procedura di autorizzazione al rispetto dei punti 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 27 – Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare, in qualsiasi momento e per documentati motivi di natura igienico o tecnico, le modifiche che riterrà necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti.

In caso di inadempienza, il Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dagli obblighi contrattuali.

Art. 28 – Guasti

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, lo stesso è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art. 29 – Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di fare ispezionare, dai suoi dipendenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le verifiche dei consumi che per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in generale, in rapporto al presente Regolamento ed alle condizioni contrattuali. **Saranno effettuati controlli obbligatori periodiche su disposizione del Funzionario Responsabile, con relazione scritta dagli addetti al Servizio Acquedotto.** Ove necessario (contestazioni), verrà stilato apposito verbale in contraddittorio.

In caso di opposizione o ostacolo il Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta

regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi da parte dell'utente.

Resta, altresì, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere qualsiasi credito maturato per **sanatoria o per qualsivoglia inadempienza ritenuta grave**.

CAPO TERZO CONTATORI

Art. 30 – Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono consegnatari e sono, pertanto, responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore le spese saranno a carico dell'utente.

Art. 31 – Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, posti all'interno della costruzione con accesso diretto dalla pubblica vi, installati dentro nicchia a parete con sportello dotato di serratura universale a chiave quadra; tale luogo dovrà sempre e comunque stabilito in accordo col Servizio Acquedotto che ne prescriverà le caratteristiche.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, i contatori saranno installati in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale salvo i casi di accertata impossibilità.

Tutti i contatori ed i rubinetti che li precedono saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Dell'apposizione di detto suggello verrà redatto, a cura del personale comunale, apposito verbale in duplice copia sul quale sarà riportata la lettura iniziale del contatore e verrà controfirmato anche dal titolare della concessione per accettazione e consegna.

Per i contatori installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, su preposta del Servizio Acquedotto, il Funzionario Responsabile potrà ordinare al titolare dell'utenza l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la loro lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore in conformità a quanto detto nel superiore primo comma.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

L'adeguamento di installazione del contatore diventa obbligatoria alla prima occasione in cui si eseguano interventi edilizi, nell'immobile servito dall'utenza che coinvolgono la rete di distribuzione interna all'immobile stesso.

Qualora il Comune procedesse al rifacimento di condotte poste sul suolo pubblico, gli utenti sono tenuti ad adeguare l'installazione dei contatori in conformità al presente articolo ed in funzione dei punti di presa che saranno rideterminati.

Art. 32 – Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un unico apposito riquadro.

Art. 33 – Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 34 – Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.

Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e servizi di cui al precedente comma.

Art. 35 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto. Qualora il guasto si dovesse manifestare subito dopo l'installazione del contatore, il consumo presunto verrà determinato sulla base delle letture che saranno accertate dopo la sostituzione del contatore guasto.

Se, invece, la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U.R.I. n° 216 del 17 agosto 1976) e precisamente + 5% da Qmin incluso a Qt escluso e + 2% da Qt incluso a Qmax incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di € 50,00 per rimborso delle spese di verifica.

Art. 36 – Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37 – Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente, (proprietario, usufruttuario, affittuario etc...) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Per gli immobili provvisti di acqua potabile il passaggio di proprietà per qualsiasi ragione, la cessazione dell'usufruttuario, la fine della locazione ed in tutti gli altri casi in cui si dovesse verificare un cambio di del beneficiario della concessione il contratto non vien risolto fino a quando non perviene all'Amministrazione Comunale apposita disdetta scritta da parte del titolare del contratto e non sarà saldato ogni debito per il consumo di acqua o altro onere residuale a lui imputabile.

Fino a tale momento il firmatario del contratto rimarrà l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il subentrante dovrà richiedere la stipula di nuovo contratto presentando regolare domanda in conformità al presente Regolamento.

Per gli immobili provvisti di acqua potabile il cui titolare di contratto risulta deceduto a seguito di verifica all'anagrafe del comune, entro il termine perentorio di gg.30 dal decesso e previa comunicazione scritta agli eredi ove esistenti, sarà effettuata la chiusura del contatore con l'apposizione dei relativi sigilli, ed attivata ogni azione per il recupero di eventuali debiti.

Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.

Art. 38 – Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendesi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) *per le nuove utenze* solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allacciamento di cui all'art. 19 e prima della installazione dei contatori
- b) *per le vecchie utenze (sub ingresso)* in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Ogni modifica contrattuale, per riduzione o estensione, che comunque comporti una variazione di utilizzo dell'utenza dovrà essere richiesta per iscritto all'Amministrazione Comunale la quale si riserva il diritto insindacabile di concederla o meno con obbligo di esplicita motivazione scritta. Qualora tale variazione venga accordata darà luogo ad un nuovo contratto in sostituzione del precedente decorrente, a tutti gli effetti, dal giorno della firma del contratto di concessione.

Art. 39 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui all'art. 38 dovranno versare presso la Tesoreria Comunale:

- a) a titolo di rimborso spese contrattuali le somme derivanti dall'allegata tabella A
- b) a titolo di anticipo a garanzia de consumi le somme derivanti dall'allegata tabella B
- c) a titolo di nolo anticipato del contatore la somma pari a numero 6 mensilità

Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria dovuti a norma di legge sul contratto medesimo.

Art. 40 - Durata dei contratti i fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore i sigilli di blocco, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti pregressi.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 41 – Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio Acquedotto ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art. 42 – Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dal precedente articolo, nonché le tariffe per noli contatori e per altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento verranno verificati all'inizio di ogni anno finanziario, a cura dell'Ufficio Tributi, tenendo conto dei costi di gestione dell'acquedotto, nonché dei vincoli imposti ai Bilanci comunali dalle leggi finanziarie dello Stato e/o della Regione e determinati con atto del Consiglio Comunale.

Il quadro tariffario così determinato verrà a sostituirsi a quello in vigore nell'anno precedente e sarà atto esecutivo del presente Regolamento. In conformità a quanto disposto dall'art. del D.Lgs. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 1989 n. 144, le categorie di utenze vengono così suddivise:

- 1) - Utenze domestiche
- 2) – Utenze non domestiche

La riscossione avrà luogo con le procedure previste dall'art. 49.

“ La tariffa base e ordinaria sarà applicata agli utenti fino al totale consumo del quantitativo minimo garantito, determinando detto parametro come il prodotto tra il consumo minimo pro-capite ed il numero dei componenti il nucleo familiare”. Alla determinazione delle tariffe ed alla indicazione del consumo minimo pro-capite si provvederà con successivo atto deliberativo della Giunta Municipale.

Art. 43 – Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo normalmente con cadenza semestrale, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

E' in facoltà del responsabile del Servizio Acquedotto disporre letture straordinarie in quelle utenze e/o in quel quartiere in cui si verificassero eccessi di consumi e disservizi, al fine di verificare il regolare utilizzo dell'acqua erogata.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Qualora, per causa non imputabile all'utente, il contatore risultasse guasto, il consumo da fatturare dovrà essere riferito a quello dell'anno precedente o/e al momento del periodo di funzionamento del contatore è rapportato al periodo di lettura precedente e attuale.

Art. 44 – Anticipo consumi

Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati nell'allegata Tabella B).

L'entità del deposito cauzionale è fissato dal C.C., in funzione del tipo di utenza ed adeguato alle tariffe in vigore.

L'Amministrazione Comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle azioni derivanti dal presente regolamento e della legge.

L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Art. 45 – Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 46 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 47- Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Ogni utente dovrà installare nella derivazione un regolatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta, nonché valvola regolatrice di pressione, entrambi piombabili.

Art. 48 – Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 49 – Pagamenti dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento nell'apposito Conto dedicato – Comune di Mineo Servizio Idrico Integrato, gestito dall'Ufficio Tributi il quale curerà le riscossioni.

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione dell'Ufficio Tributi, il Funzionario Responsabile impartirà specifiche direttive per sospendere la concessione e l'attivazione di tutte le procedure per il recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Art. 50 – Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 39, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come una nuova utenza.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 51 – Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee nelle zone urbane "A", "B", "C" e "D" alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatti a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 52 – Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà l'applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Art. 53 – Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili sono consentite nelle zone urbane "A", "B", "C" e "D" solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

Art. 54 – Obblighi dell'utente – Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli. L'accertamento di violazioni agli artt. 22 e 23 del presente regolamento, comporta l'immediata sospensione dell'erogazione idrica, con comunicazione scritta al titolare dell'utenza e diffida allo stesso di procedere alla regolarizzazione dell'allaccio entro il termine perentorio di giorni trenta (gg. 30), trascorso il quale termine si procederà alla revoca dell'utenza.

L'erogazione idrica avverrà dopo l'accertamento di adeguamento dell'utenza.

Art. 55 – Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO NORME PENALI

Art. 56 – Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con opposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da _____.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da _____.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Le penali di cui sopra saranno aggiornate ogni due anni con Determinazione Dirigenziale del Funzionario Responsabile. La determinazione della misura di penale da applicarsi è di competenza del Sindaco.

Qualora l'utente non provvede all'eliminazione dell'abuso entro il termine fissato dall'Ufficio Idrico, si sospenderà la fornitura.

Art. 57 – Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del "Servizio Acquedotto" che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 58 – Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella di cui al precedente art. 56, sono disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

- dall'art. 650 del Codice Penale;

- dall'art. 17 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 59 – Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Mantenimento dei contatori installati dai privati

Fino a quando non si procederà alla sostituzione dei contatori esistenti ed installati dai privati con quelli di proprietà del Comune, come previsto all'art. 30, non si applicano le quote mensili di nolo e manutenzione di cui al precedente art. 34.

Qualora in sede di accertamento dei consumi venisse rilevato guasto o illeggibilità del contatore, verrà disposta a cura del Servizio la sostituzione del contatore stesso, a cura e spesa dell'utente, sotto il controllo del personale comunale e con la installazione del contatore che sarà fornito dal Comune. A far data da questa installazione sarà applicato l'art. 34.

Art. 61 – Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 62 – Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Art. 63 – Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 64 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 65 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, comma 3°, del T.U. 3 marzo 1934, n.383, e successive modifiche ed integrazioni.

